

Regolamento dei concorsi per la realizzazione di progetti – pilota con finanziamento della Conferenza Episcopale Italiana

Cap. I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Scopo del presente Regolamento

Il presente Regolamento si propone l'intento di ordinare sistematicamente e integrare le previgenti disposizioni in materia di qualificazione dell'edilizia di culto, in particolare le disposizioni relative ai cosiddetti progetti-pilota, approvate dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 10-13 marzo 1997 (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», n. 3/1997, pp. 69-70) e successive integrazioni esecutive, approvate dalla Presidenza della CEI nella riunione del 18 giugno 1997 (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», n. 6/1997, pp. 189-190), nonché le indicazioni del Segretario Generale della CEI, 6 ottobre 1997, prot. n. 958/97.

Fermi restando gli orientamenti e la normativa ivi espressa, sono abrogate e sostituite le disposizioni non compatibili con il presente Regolamento.

ART. 2

Concorsi nazionali

La CEI bandisce, con cadenza ordinariamente biennale, tre concorsi nazionali a invito per la progettazione di nuovi complessi parrocchiali esemplari, denominati progetti-pilota, uno per ciascuna delle zone geografiche (Nord - Centro - Sud) nelle quali è diviso il territorio italiano secondo l'Annuario della Conferenza Episcopale Italiana.

ART. 3

Tema del concorso

Tema del concorso è il progetto architettonico “di massima” di un complesso parrocchiale comprendente chiesa, casa canonica, opere di ministero pastorale.

Le opere artistiche relative all'edificio di culto sono parte integrante del progetto della chiesa, così come lo sono i luoghi liturgici.

ART. 4

Giurie valutatrici

La valutazione dei progetti che partecipano a ciascuno dei concorsi è effettuata, sotto la presidenza del Segretario Generale della CEI o del suo delegato, da una giuria composta di undici giurati effettivi e tre supplenti, di seguito elencati:

Membri effettivi:

- a) il Segretario Generale della CEI, Presidente, o suo delegato;
- b) il Presidente del Comitato per l'edilizia di culto;
- c) il Responsabile del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto;
- d) il Direttore dell'Ufficio Liturgico Nazionale;
- e) un membro del Comitato per l'edilizia di culto rappresentante la zona geografica interessata di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- f) due giurati, di cui uno laureato in architettura ed uno in ingegneria, designati dal Vescovo della diocesi dove il progetto è realizzato;
- g) un architetto designato dal Consiglio Nazionale degli architetti;
- h) un ingegnere designato dal Consiglio Nazionale degli ingegneri;
- i) due esperti di arte sacra (artisti).

Membri supplenti:

- l) un membro del Comitato per l'edilizia di culto;
- m) un architetto designato dal Consiglio Nazionale degli architetti;
- n) un esperto di arte sacra.

In caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa, i membri effettivi di diritto sono sostituiti dal membro supplente di cui alla lett. l).

I membri effettivi in possesso di laurea in architettura o ingegneria sono sostituiti dal membro supplente di cui alla lett. m).

Gli esperti di arte sacra effettivi sono sostituiti dal membro supplente di cui alla lett. n).

Il verbale è redatto da un segretario senza diritto di voto, nominato dal Segretario Generale della CEI.

I componenti delle giurie non di diritto sono nominati con lo stesso provvedimento con cui le giurie sono istituite.

ART. 5

Selezione delle diocesi dove realizzare i progetti

§ 1. Le diocesi nel cui territorio saranno realizzati i progetti-pilota sono individuate, tra le domande inoltrate alla CEI dagli Ordinari

del luogo delle diocesi interessate, da un collegio composto dai Presidenti delle Conferenze Episcopali regionali delle rispettive zone geografiche e presieduto dal Vice Presidente della CEI eletto nella stessa zona.

Non sono ammesse le domande relative alla realizzazione di lotti funzionali parziali (per esempio la sola chiesa).

§ 2. Alla domanda siano allegati i seguenti documenti:

- la relazione dell'Ordinario da cui risultino la descrizione dell'ambiente urbano con le sue caratteristiche religiose, culturali e sociali e quant'altro possa giustificare la realizzazione di un progetto - pilota nella località proposta;
- documentazione comprovante la proprietà dell'area da parte dell'ente beneficiario del contributo (nota aggiornata della Conservatoria);
- certificato di idoneità urbanistica, dal quale risulti, tra l'altro, anche l'assenza di vincoli ostativi di cui alle leggi dello Stato in materia di beni culturali e ambientali;
- dichiarazione, rilasciata o vistata dal Comune di pertinenza, circa il numero degli abitanti residenti o prevedibili nel territorio, calcolati in base agli insediamenti abitativi previsti dagli strumenti urbanistici in vigore (per i complessi sussidiari, nella sola area di pertinenza del complesso);
- documentazione fotografica dell'area e dell'ambiente circostante;
- relazione geologica e geotecnica redatta ai sensi del DM LLPP 11 marzo 1998 - p. to B. 2, commi 2° e 3° comprendente la descrizione delle prove geotecniche effettuate.

ART. 6

Bando del concorso

Il concorso è bandito dalla Conferenza Episcopale Italiana per il tramite del Segretario Generale.

L'invio del bando è preceduto dall'invito a partecipare ai concorsi rivolto ai progettisti.

Il bando prevede le condizioni di partecipazione ai concorsi, le incompatibilità sia dei partecipanti sia dei giurati, l'elenco degli elaborati e la documentazione richiesti ai concorrenti, i termini e le scadenze delle varie fasi dei concorsi, i premi per i vincitori e una quota fissa di rimborso spese per tutti i concorrenti, i diritti che la CEI e le diocesi si riservano.

Tra gli elaborati è richiesta la presentazione, per ciascun progetto, di tre programmi iconografici completi, riguardanti gli oggetti artistici da realizzare e la loro simbologia, redatti in forma idonea alla valutazione dei giurati, compresi in un elenco predisposto dal Vescovo della diocesi interessata, d'intesa con il Comitato per l'edilizia di culto.

In particolare il bando, tenuto conto che i progetti sono "di massima", prevede che siano esclusi:

- a) i progetti gravemente difformi rispetto alla normativa liturgica e artistica contenuta nelle note pastorali della Commissione Episcopale della CEI per la liturgia su "La progettazione di nuove chiese" (18 febbraio 1993) e su "L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica" (31 maggio 1996);
- b) i progetti non comprendenti i programmi iconografici;
- c) i progetti aventi costi, al netto del costo delle opere d'arte, o dimensioni eccedenti i limiti stabiliti dai parametri CEI per l'esercizio finanziario nel quale il bando è effettuato;
- d) i progetti nei quali non sia individuabile la posizione dei luoghi liturgici e dell'arredo.

CAP. II

PROCEDIMENTO CONCORSUALE

ART. 7

I concorrenti

§ 1. I concorrenti, in numero di 7, sono selezionati dal Comitato per l'edilizia di culto, sentito il Vescovo della diocesi interessata, in seno ad una rosa di 12 candidati, presentati dal Segretario Generale e proposti da un gruppo di esperti.

§ 2. La partecipazione al concorso è subordinata all'accettazione scritta dell'invito del Segretario Generale della CEI, che dovrà pervenire alla CEI entro il termine stabilito nella stessa lettera d'invito.

§ 3. Prima della convocazione della Giuria i progettisti concorrenti e gli artisti sono tenuti a partecipare ad un seminario con i responsabili degli Uffici CEI per l'edilizia di culto e per la liturgia, volto ad illustrare le condizioni del concorso e le esigenze specifiche dell'edilizia di culto.

ART. 8

La scelta degli artisti

La scelta degli artisti è effettuata da ciascuno dei progettisti concorrenti e approvata dalla Segreteria Generale della CEI, sentito il Vescovo della diocesi interessata.

ART. 9

Il lavoro della giuria valutatrice

Prima di iniziare l'esame degli elaborati progettuali, la giuria:

- a) stabilisce i criteri per la valutazione concorsuale, determinando il valore dei punti da attribuire ai progetti concorrenti per ciascuno dei seguenti aspetti:
- l'aspetto liturgico;
 - il valore della simbologia;
 - la riconoscibilità dell'edificio sacro;
 - il profilo artistico, estetico, formale;
 - il rapporto con l'ambiente urbano;
 - la funzionalità distributiva e le componenti tecnologiche (costo di gestione e costo manutentivo, illuministica, sistema di allontanamento delle acque meteoriche);
- b) verifica, per ciascuno dei concorrenti, il possesso di tutti i requisiti prescritti, e l'esclusione di incompatibilità o di altre cause preclusive all'ammissione al concorso ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

I lavori della giuria sono segreti e le sue decisioni sono insindacabili e non possono essere impugnate.

CAP. III

ADEMPIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10

Pubblicazione dell'esito dei concorsi

L'esito dei concorsi e la relazione conclusiva della giuria, contenente la graduatoria dei premiati e/o segnalati con le relative motivazioni sono resi pubblici mediante la pubblicazione su «Avvenire» e sul «SIR».

Proclamando il vincitore del concorso, la giuria esprime una chiara opzione perché le opere vincitrici siano realizzate.

ART. 11

Adempimenti della diocesi

§ 1. Sono fatti salvi per la diocesi:

- la facoltà di realizzare o meno le opere vincitrici (struttura e opere d'arte);
- il diritto di chiedere l'introduzione di eventuali varianti o perfezionamenti, purché le modifiche richieste non stravolgano il quadro strutturale del progetto, senza che ciò comporti ulteriore compenso;
- il diritto di selezionare, d'intesa con il progettista, fra gli arredi e le opere d'arte allegati al progetto vincitore, quali si vorranno realizzare.

§ 2. Se l'opera vincitrice è realizzata, la diocesi, con l'assistenza del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, procede alla stipula di regolare convenzione scritta con il progettista, diretta a disciplinare contrattualmente il conferimento dell'incarico di redigere i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo.

Nel contratto, per evitare la frammentazione delle responsabilità, viene regolato anche il conferimento della direzione, misura, contabilità ed assistenza lavori, nonché l'incarico per il coordinatore della sicurezza e l'accatastamento degli immobili.

Il nulla osta del Comitato di cui all'art. 11, comma 3° del Regolamento applicativo delle Disposizioni per il finanziamento CEI dell'edilizia di culto s'intende concesso con il verdetto della giuria.

§ 3. Anche il conferimento dell'ordine di esecuzione delle opere artistiche viene disciplinato da regolare contratto sottoscritto dalle parti con l'assistenza del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto.

§ 4. Nel caso in cui la diocesi interessata non proceda al conferimento dell'incarico entro due anni dalla data della proclamazione del vincitore, sarà dovuto a quest'ultimo un compenso, da precisarsi nel bando, a titolo di completa tacitazione.

Le opere artistiche non realizzate non costituiscono diritto a compenso per gli autori.

Secondo la consuetudine, la diocesi è comunque impegnata a non realizzare le opere non vincitrici dei concorsi.

ART. 12

Diritti della Conferenza Episcopale Italiana

La Conferenza Episcopale Italiana si riserva il diritto di esporre e pubblicare i progetti e fotografare gli elaborati concorrenti senza nulla dovere ai progettisti.

Il compito di organizzare iniziative in tal senso (mostre, pubblicazioni) è affidato all'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici.

La spesa di cui al comma precedente è imputata nel bilancio della CEI al capitolo dei beni culturali.

La Conferenza Episcopale Italiana acquista la proprietà dei progetti vincitori.

ART. 13

Finanziamento dei concorsi e delle opere da realizzare

§ 1. La CEI concorre nella spesa per i progetti-pilota:

- a) assumendo a proprio carico l'intero costo dei concorsi, compresi gli incontri preparatori con i progettisti, gli artisti, i liturgisti e gli incaricati diocesani, nonché i premi per i vincitori, e la pubblicizzazione delle opere partecipanti;
- b) per le opere d'arte la CEI concorre, inoltre, con un ulteriore contributo fino ad un massimo del 30% del costo parametrico del solo edificio di culto.

§ 2. Resta fermo il contributo ordinario fino ad un massimo del 75% del costo preventivato nei limiti dei parametri CEI (cfr art. 4, comma 2, lett. a) delle Disposizioni per il finanziamento CEI dell'edilizia di culto) dell'esercizio nel quale è approvato il progetto esecutivo e determinato l'ammontare del contributo.

ART. 14

Compiti del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto

Il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto cura i rapporti amministrativi con le diocesi e con i concorrenti.

ART. 15

Norma di rinvio

Restano ferme tutte le altre disposizioni procedurali, finanziarie e finali previste dal regolamento applicativo delle disposizioni per il finanziamento da parte della CEI dell'edilizia di culto.

Direttore responsabile: Francesco Ceriotti

Redattore: Domenico Mogavero

Sede redazionale: Circonvallazione Aurelia, 50 - Roma

Autorizzazione: Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997

Stampa: Arti Grafiche Tris, Via A. Dulceri, 126 - Roma - Dicembre 2003